

**Ammissibilità della sostituzione della pena detentiva con misure alternative in caso di
detenzione domiciliare
(Cass. pen., sez. V, 13.3.2025 – 2.4.2025, n. 12838)**

La V Sezione della Corte di Cassazione ha statuito che la pena detentiva può essere sostituita con misure alternative anche quando l'imputato sta già scontando una detenzione domiciliare. La decisione si basa sulla necessità di una lettura coerente e costituzionale dell'art. 70 l. n. 689/1981, che consente la coesistenza di pene sostitutive e detentive.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna	- Presidente
Dott. SCARLINI Enrico Vittorio Stanislao	- Consigliere
Dott. SESSA Renata	- Relatore
Dott. RENOLDI Carlo	- Consigliere
Dott. FRANCOLINI Giovanni	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ra.Ma. nato a A il (Omissis)

avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

lette le conclusioni del PG GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo
dichiararsi inammissibile il ricorso;

letta la memoria del difensore della ricorrente, che ha insistito nella
richiesta di accoglimento del ricorso e, con una successiva ulteriore memoria,
ha replicato agli argomenti addotti dal P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12.11.2024, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, in sede di abbreviato, nei confronti di Ra.Ma., che l'aveva dichiarata colpevole del reato di furto in luogo di privata dimora, ha rideterminato la pena alla predetta inflitta, riducendola, previa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 4 e 61 n. 7 cod. pen., in anni due,

mesi due, giorni venti di reclusione ed Euro 445 di multa; ha confermato nel resto la decisione del primo giudice.

2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 20-bis cod. pen., degli artt. 545-bis, 598 del codice di rito, artt. 53, 58, 59, 62, 67, 68, 70 e 76 legge n. 689/81, artt. 47-ter e 51-bis legge 354/1975, art. 3 Cost., nonché vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta impossibilità di disporre la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, sul presupposto che " la somma della pena che la Ra.Ma. sta scontando e quella ora inflittale supera il limite di 4 anni di pena detentiva, quindi la sostituzione non può essere operata in questa sede", laddove la pena che la ricorrente sta già espiando è quella della detenzione domiciliare alternativa e non quella della detenzione domiciliare sostitutiva.

2.2. Col secondo motivo lamenta la carenza di motivazione in relazione alla richiesta difensiva, avanzata coi motivi nuovi, di sostituzione della pena detentiva con una delle altre sanzioni sostitutive previste, quali la semilibertà ed il lavoro di pubblica utilità. La Corte di appello sembra riferirsi unicamente al caso dell'esecuzione concorrente tra pena sostitutiva della detenzione domiciliare e pena alternativa della detenzione domiciliare.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal D.Lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni - senza l'intervento delle parti, che hanno così concluso per iscritto:

il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputata ha insistito nell'accoglimento del ricorso e con una successiva ulteriore memoria ha replicato agli argomenti addotti dal P.G.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. L'interpretazione effettuata nella sentenza impugnata, come posto in evidenza in ricorso, contrasta con la ratio del novello art. 70, legge 689/81, che è quella di consentire e disciplinare la formazione del solo cumulo tra più pene

sostitutive, prevedendo, tra l'altro, al comma quarto, che le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive; dunque, è ben possibile che le sentenze in esecuzione abbiano ad oggetto tanto pene detentive (che vanno eseguite prima, anche in affidamento) che pene sostitutive (che vanno eseguite dopo). In questo senso dovrebbe essere colmata la lacuna lasciata dalla formulazione dell'art. 68 della legge 689/81, che prevede unicamente la sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna o di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di misura di sicurezza detentiva - con ripresa della decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione dell'esecuzione della pena detentiva -, e non contempla espressamente l'affine ipotesi di una pluralità di titoli da eseguire a carico del medesimo condannato, comprendenti condanne a pena sostitutiva e a pena detentiva da eseguirsi in misura alternativa, e non detta di conseguenza una regola specifica che determini la priorità in sede esecutiva dell'una o dell'altra.

Un'interpretazione ragionevole e sistematica, oltre che costituzionalmente orientata, dovrebbe in altri termini portare a ritenere applicabile l'art. 68 anche ai casi in cui la pena detentiva sia in

esecuzione nelle forme di una misura alternativa; in caso contrario l'ordinamento lascerebbe campo ad una inaccettabile disparità di trattamento.

Le pacifiche finalità di certezza ed effettività delle pene sostitutive che permeano l'intera disciplina si pongono pertanto in aperto conflitto con la interpretazione della Corte di appello, secondo cui la misura di anni quattro, imposta dall'art. 20-bis quale limite per la possibilità di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare, oltre che dall'art. 70 legge 689/81 con riferimento al cumulo delle pene detentive sostituite, possa rappresentare l'invalidabile confine anche nel caso in cui l'esecuzione concorrente riguardi pene sostitutive e pena in espiazione in regime di misura alternativa.

Non vi è dubbio invero che la legge sull'ordinamento penitenziario delinei una misura restrittiva di tipo domestico ontologicamente difforme dall'omonima pena sostitutiva che presenta presupposti applicativi assai diversi rispetto a quest'ultima. Si pensi innanzitutto al fatto che il comma 1-bis dell'art. 47-ter legge 354/975 prevede un limite di pena assai più stringente di due anni per l'accesso alla forma ordinaria di detenzione domiciliare rispetto ai già ricordati quattro anni imposti in relazione alla detenzione domiciliare quale pena sostitutiva. Laddove, peraltro, anche il regime domiciliare è differente, essendo più restrittivo quello relativo alla detenzione domiciliare alternativa. Ed anche riguardo alle stesse finalità dell'una e dell'altra pena non vi è perfetta coincidenza.

Tale impostazione ha peraltro già trovato riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte. Le sentenze Sez. 1, n. 11950 del 02/02/2024 (Rv. 285989) e Sez. 1, n. 13133 del 07/12/2023, dep. 29/03/2024 (Rv. 286129) hanno, infatti, innanzitutto, ribadito che il giudizio di applicabilità della sostituzione della pena detentiva breve deve sostanzialmente fondarsi sulla verifica dei limiti quantitativi della condanna inflitta e sul giudizio prognostico di prevedibile corretta esecuzione della pena sostitutiva e dell'adeguata funzione rieducativa di quest'ultima in relazione al soggetto condannato, con la conseguenza che il Giudice non può rigettare la richiesta di applicazione di pena sostitutiva solo perché il condannato risulta al momento beneficiario di misura alternativa, in relazione al cumulo di precedenti pene irrevocabili, già in fase di esecuzione.

Ciò perché di regola la sostituzione della pena 'tradizionale' con una delle 'pene sostitutive' è compito del giudice della cognizione (solo in via transitoria l'art. 95 del D.Lgs. n.150 del 2022 rimette il compito al giudice della esecuzione nella ipotesi di pendenza in cassazione alla data del 30 dicembre 2022) e pertanto prescinde dalla unificazione delle pene per fatti giudicati con più sentenze di condanna.

Dunque, si deve fare riferimento alla sola pena inflitta nella sentenza oggetto della domanda e non è ostativa la esistenza di una misura alternativa in corso per altri reati, né di conseguenza potrebbero assumere rilievo, ai fini della verifica della ricorrenza del presupposto del limite quantitativo di pena, ragioni legate al cumulo con altri reati.

In particolare, secondo la sentenza n. 11950 del 21.03.2024, "nessuna previsione normativa sancisce la inapplicabilità delle pene sostitutive ai soggetti che si trovano detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione. Sussistono, piuttosto, numerose disposizioni che impongono la soluzione positiva", richiamando sia il comma 3 dell'art. 62 legge n. 689/1981, che il secondo e il terzo periodo del comma 2 del successivo art. 63, e definendo erroneo il riferimento, per sostenere la tesi contraria, all'art. 51-bis legge n. 354/1975, "il quale si limita a regolare la situazione nella quale si trova il soggetto sottoposto a una misura alternativa alla detenzione quando sopraggiunga un altro titolo definitivo, senza stabilire alcuna incompatibilità con le pene sostitutive" (e contempla, peraltro,

anche la soluzione della cessazione della misura alternativa, meno favorevole, per il condannato, rispetto a quella dettata dall'art. 70, comma 4, legge 689/81).

Sez. 1, n. 13133 del 07/12/2023, a sua volta, entrando più nello specifico, ha osservato che: "a) già l'art. 61 della legge n.689 del 1981 conferma che la condanna ad una pena sostitutiva va indicata nel dispositivo della sentenza di condanna unitamente alla pena che si va a sostituire, concludendo che si tratta, quindi, all'evidenza, di una opzione affidata al giudice della cognizione, indenne dalla operazione di cumulo di pene inflitte con sentenze diverse; b) l'art. 53 I. n.689 del 1981, al comma 3, impone di tener conto, ai fini della determinazione del limite di pena detentiva, della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 del codice penale, dunque della eventuale pena inflitta per il reato continuato, se riconosciuto con la sentenza che si va ad emettere in cognizione; c) la disciplina dettata all'art. 70 della I. n.689 del 1981 regola in sede di esecuzione il fenomeno della coesistenza di più titoli, il che sta a significare come il legislatore non ha trascurato il fenomeno, ma lo ha 'postposto' sul piano della regolamentazione, rispetto alla decisione da emettersi in cognizione." E ha giustamente rilevato che "(c)on ciò si intende dire che il giudice della cognizione - ed è da ritenersi tale, per le ragioni dette in premessa, anche il giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.150 del 2022 - decide sempre in via autonoma nell'ambito del 'proprio' giudizio, lì dove sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda (limite di pena per il reato oggetto di giudizio + adeguatezza della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 58) e soltanto in un secondo momento (la sede esecutiva in senso proprio) può porsi un problema di coesistenza di più titoli, che va risolto secondo le disposizioni di cui all'articolo 70 citato."

Ha, quindi, concluso che "(s)olo nella ipotesi in cui le decisioni da porre in esecuzione siano 'tutte' riferibili a pene sostitutive il legislatore interviene a prevedere la necessità del cumulo (cumulo dunque solo omogeneo), con la conseguenza di imporre il rispetto, in questo caso, del limite massimo dei quattro anni delle 'pene sostituite' e dunque della reclusione o dell'arresto, che vanno pertanto eseguite, salvo che la pena residua sia pari o inferiore ad anni quattro (v. art. 70 comma 3)."

2. Alla stregua di tutto quanto osservato deriva l'astratta possibilità per la ricorrente di eseguire in regime di detenzione domiciliare sostitutiva la pena comminata in relazione al presente procedimento. È, quindi, erroneo il presupposto da cui è partita la Corte di appello nella decisione al vaglio, posto che in nessun caso il giudice che riceve la domanda di pena sostitutiva può respingerla solo in ragione del fatto che sia già in esecuzione nei confronti del condannato la pena detentiva domiciliare alternativa ex art. 47-ter legge 354/75.

Deriva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma il 13 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2025.